



REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA





1. PRINCIPIO GENERALE

- 1.1 I Comitati della Croce Rossa Italiana, a tutti i livelli, gestiscono i rapporti interni con trasparenza, in adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge e dallo Statuto, e favorendo la diffusione delle informazioni.
- 1.2 Per trasparenza si intende l'accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività del Comitato, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse, e consentire ai Soci un controllo democratico sull'attività e sul rispetto, tra gli altri, di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione.

2. LIBRI SOCIALI

- 2.1 Presso ogni Comitato della Croce Rossa Italiana, ad ogni livello istituito, sono conservati:
- il libro dei verbali dell'Assemblea;
 - il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - il libro dei provvedimenti adottati dal Presidente;
 - il libro dei verbali del Revisore dei Conti o del collegio dei Revisori;
 - il libro Soci.
- 2.2 I suddetti libri:
- sono tenuti in conformità alla normativa vigente;
 - sono numerati, timbrati e siglati pagina per pagina, nel rispetto dell'ordine cronologico delle sedute degli organi deliberanti;
 - non necessitano di preventiva vidimazione, né di altre particolari forme.

3. ACCESSO AI LIBRI SOCIALI

- 3.1 Ogni Socio ha diritto di prendere cognizione del libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del libro dei provvedimenti adottati dal Presidente e del libro Soci, relativamente al Comitato della Croce Rossa Italiana in cui risulta iscritto.
- 3.2 Ogni Socio ha diritto di accesso e di copia di atti e provvedimenti che lo riguardano direttamente, anche se emanati dal Comitato Regionale e dal Comitato Nazionale. I costi dell'estrazione di copia degli atti sono a carico del richiedente.
- 3.3 Il Presidente Regionale ha diritto di accesso e di copia su tutti i libri sociali dei Comitati istituiti nella propria regione. Per l'esercizio di tale diritto può delegare un Consigliere Regionale o il Segretario Regionale.
- 3.4 Il Presidente Nazionale ha diritto di accesso e di copia su tutti i libri sociali dei Comitati della Croce Rossa Italiana istituiti sul territorio nazionale nonché dei Comitati Regionali. Per l'esercizio di tale diritto può delegare un Consigliere Nazionale, il Segretario Generale o altro dipendente all'uopo individuato.
- 3.5 I Comitati assicurano i diritti di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA

Revisione 0 del 23 settembre 2016



Croce Rossa Italiana

4. COMUNICAZIONE ESTERNA DEGLI ATTI

- 4.1 I sunti dei verbali dell'Assemblea dei Soci, nonché gli estratti dei principali atti deliberativi dei Comitati della Croce Rossa Italiana, sono pubblicati all'albo del Comitato ed in un albo all'uopo predisposto sul sito *internet* del Comitato medesimo o, in assenza, sul sito *web* istituzionale della Croce Rossa Italiana, in apposita sezione interna al sottosito del Comitato Regionale di competenza.
- 4.2 I sunti dei verbali dell'Assemblea Regionale, nonché gli estratti dei principali atti deliberativi dei Comitati Regionali, sono pubblicati all'albo del Comitato ed in apposita sezione, denominata "Comitato trasparente", all'uopo predisposta sul sottosito regionale, interno al sito *web* istituzionale della Croce Rossa Italiana.
- 4.3 I sunti dei verbali dell'Assemblea Nazionale, nonché gli estratti dei principali atti deliberativi del Comitato Nazionale, sono pubblicati in apposita sezione, denominata "Comitato trasparente", all'uopo predisposta sul sito *web* istituzionale della Croce Rossa Italiana. Nella medesima sezione sono pubblicati lo Statuto e tutti i Regolamenti vigenti.
- 4.4 Gli atti ed i documenti di cui ai precedenti commi sono diffusi entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione o dallo svolgimento della seduta dell'organo, e rimangono pubblicati:
- per almeno trenta giorni all'albo del Comitato;
 - per almeno cinque anni sulla sezione del sito *web*.
- 4.5 Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti di riservatezza di cui alla legge vigente.

CROCE ROSSA ITALIANA
REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA

Revisione 0 del 23 settembre 2016



Croce Rossa Italiana

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	23 settembre 2016	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>